

Roma, 14 dicembre 2020

A tutte le Strutture della Fisac Cgil

Oggetto: Fondo di Solidarietà del settore del Credito - assegno straordinario

L'**assegno straordinario di solidarietà** è una prestazione economica erogata dai fondi di solidarietà bilaterali costituiti ai sensi dell'articolo 26 del dlgs n. 148/2015 riconosciuta **nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo**, al lavoratore che raggiunge i requisiti per il pensionamento di vecchiaia (67 anni) o anticipato (42 anni e 10 mesi di contributi gli uomini; 41 anni e 10 mesi di contributi le donne) **entro i successivi cinque anni dalla risoluzione del rapporto di lavoro**.

Si tratta cioè di una prestazione che accompagna il lavoratore al raggiungimento dei requisiti pensionistici ordinari **per una durata massima di cinque anni**.

Criteri di calcolo

L'assegno straordinario è calcolato con i medesimi criteri adottati per il calcolo della pensione, applicate al momento dell'accesso al fondo, considerando la contribuzione gli anni di servizio raggiunti a quella data e con la maggiorazione derivante dalla anzianità contributiva mancante al raggiungimento del primo requisito pensionistico previsto per l'accesso alla pensione (c.d. contribuzione correlata).

L'assegno straordinario erogato è, dunque, **pari all'importo netto della pensione** che il lavoratore percepirebbe maturando i contributi necessari al raggiungimento del diritto alla prima forma di pensione maturata, anticipata o di vecchiaia, che sono accreditati nel periodo di fruizione della prestazione del fondo.

Più nello specifico:

- per i lavoratori che possono conseguire la **pensione anticipata**, prima di quella di vecchiaia, il valore dell'assegno è pari alla somma dell'importo netto del trattamento pensionistico spettante alla data di cessazione del rapporto di lavoro, compresa la quota di pensione calcolata sulla base della contribuzione mancante per il diritto alla pensione anticipata;
- per i lavoratori che possono conseguire la **pensione di vecchiaia** prima di quella anticipata, il valore dell'assegno è pari alla somma dell'importo netto del trattamento pensionistico spettante alla data di cessazione del rapporto di lavoro, compresa la quota di pensione calcolata sulla base della contribuzione mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia.

L'importo **netto del trattamento pensionistico spettante** si determina assoggettando l'importo lordo del predetto trattamento al regime fiscale vigente all'atto dell'accesso al Fondo, con i relativi scaglioni di reddito ed aliquote.

Per i lavoratori con regime di calcolo retributivo, l'assegno straordinario netto è ridotto secondo le seguenti percentuali:

- **dell' 8%** qualora l'ultima retribuzione annua lorda sia inferiore o pari a 38.000 euro.
- **dell' 11%** qualora l'ultima retribuzione annua lorda sia superiore a 38.000 euro.

Tali riduzioni si applicano esclusivamente alle quote di trattamento derivanti dalle anzianità contributive maturate prima del 1 gennaio 2012 (pre Fornero).

L'assegno rimarrà invariato per tutto il periodo di permanenza nel fondo. In particolare, l'assegno non gode del meccanismo di rivalutazione annua della pensione in quanto non trattasi di prestazione pensionistica.

Contribuzione Correlata

Durante il periodo di permanenza nel Fondo, fino alla maturazione al diritto del primo requisito pensionistico, **il fondo verserà all'INPS la contribuzione figurativa correlata all'ultima retribuzione mensile**, con esclusione delle voci variabili, in modo che anche il periodo privo di prestazione lavorativa sia interamente coperto ai fini della maturazione del diritto e della misura della pensione.

Le prestazioni per i lavoratori che hanno avuto accesso al Fondo di solidarietà entro il 1/1/2019, (come da circolare Inps 10/2019) continueranno ad essere erogate fino alla scadenza prevista in base alle norme vigenti al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Pertanto, per questi lavoratori, che accedevano al fondo per il raggiungimento della pensione anticipata riceveranno la contribuzione piena relativamente ai mesi legati dell'aspettativa di vita prevista alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Diversamente potranno richiedere la pensione anticipata con le attuali regole (42° e 10 mesi per gli uomini; 41 anni e 10 mesi per le donne) +3 mesi di finestra (quest'ultimi non coperti da contribuzione correlata).

Imposizione fiscale

L'imposta è calcolata con il regime della **tassazione separata**, con la stessa aliquota di tassazione del TFR. La natura dell'assegno, assoggettato a tassazione separata, in analogia al TFR, esonera il beneficiario della presentazione della dichiarazione dei redditi, se non si possiedono altri redditi per i quali sia previsto l'obbligo di dichiarazione ovvero utili ai fini Irpef per ottenere le detrazioni fiscali.

Di conseguenza qualora l'assegno straordinario costituisca l'unico reddito, non sarà possibile operare le detrazioni fiscali per gli oneri sostenuti che consentano tale beneficio (spese sanitarie, interessi su mutui eccetera).

Tuttavia, poiché l'assegno straordinario costituisce reddito soggetto a tassazione separata, qualora il lavoratore non possieda altri redditi che superino i limiti previsti dalla normativa fiscale e possa considerarsi a carico di altri soggetti, le spese detraibili ai fini IRPEF potranno essere portate in detrazione da questi ultimi, qualora ricorrano i relativi requisiti fiscali.

In definitiva il lavoratore che accede all'assegno straordinario di solidarietà **non può portare in detrazione o in deduzioni eventuali oneri fiscali a meno che non percepisca altri redditi validi ai fini IRPEF**. In alternativa l'esodato che non percepisca redditi personali (escluso l'assegno stesso) superiori al limite annualmente stabilito (2.840,51€) può essere posto fiscalmente a carico dal coniuge oppure da altro familiare secondo le regole previste dalla normativa fiscale: sarà quest'ultimo, oltre a beneficiare delle detrazioni per familiare a carico, ad usufruire di ulteriori detrazioni.

Il regime fiscale della tassazione separata non prevede l'assoggettamento alle addizionali IRPEF regionali e comunali.

Cumulo dell'assegno con i redditi da lavoro

Le condizioni di cumulabilità dell'assegno si distinguono secondo il tipo di attività e il soggetto a favore del quale è prestata

Qui di seguito trovate uno schema riepilogativo

Attività in concorrenza Redditi da lavoro dipendente o autonomo a favore di soggetti che svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro.	<i>L'assegno non è cumulabile in alcuna misura, pertanto contestualmente all'acquisizione di tali redditi è sospesa l'erogazione degli assegni e della contribuzione.</i>
Lavoro dipendente non in concorrenza Redditi da lavoro dipendente a favore di soggetti che non svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro.	<i>L'assegno è cumulabile nella misura massima dell'ultima retribuzione (mensile ragguagliata ad anno) percepita dall'interessato in servizio. Se l'importo dell'assegno straordinario aumentato dalla nuova retribuzione di lavoro supera il limite, la parte eccedente è trattenuta e la contribuzione previdenziale è ridotta in proporzione.</i>
Lavoro autonomo non in concorrenza Redditi da lavoro autonomo a favore di soggetti che non svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro.	<i>L'assegno viene ridotto per il reddito da lavoro autonomo fino all'importo corrispondente al 50% dell'importo dell'assegno eccedente il trattamento minimo di pensione (oggi € 515,07 mensili - 6.695,91 annui).</i>

Durata

L'assegno straordinario è erogato dal Fondo fino alla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia o della pensione anticipata. La contribuzione correlata è invece versata fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia oppure alla maturazione del diritto alla pensione anticipata.

Sugli assegni straordinari **possono essere effettuate trattenute** per contributo sindacale, per cumulo con redditi da lavoro, per pignoramento, per provvedimento del giudice.

Non possono essere effettuate trattenute per il pagamento di oneri (ad esempio: per riscatti e ricongiunzioni che devono essere interamente versati prima dell'accesso alla prestazione; per cessione del quinto; per mutui ecc.).

Decorrenza

L'assegno straordinario è **liquidato in 13 mensilità** con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro, compatibilmente con i tempi tecnici dell'INPS, fino al mese precedente all'andata in pensione. Allo scadere del periodo del periodo previsto per il trattamento del fondo, è necessario presentare domanda di pensione all'INPS per il pagamento dell'assegno di pensione a cui si ha diritto.

Reversibilità

Gli assegni straordinari sono prestazioni "dirette" non assimilabili a prestazioni pensionistiche. In caso di decesso del beneficiario ai superstiti viene liquidata la **pensione indiretta** secondo le norme ordinarie tenendo conto della contribuzione correlata già versata per il periodo di permanenza nel fondo in cui è stato erogato l'assegno straordinario.

Erogazione dell'assegno in un'unica soluzione

Il lavoratore può optare per l'erogazione in unica soluzione.

In tale caso, l'assegno straordinario una tantum è pari ad un importo corrispondente al 60% di quanto sarebbe spettato se l'erogazione della prestazione straordinaria fosse avvenuta in forma rateale, attualizzato al tasso ufficiale di riferimento BCE vigente alla data di decorrenza della prestazione.

In questo caso la contribuzione correlata non è dovuta e, pertanto, non viene versata dall'azienda.

Dalla base di calcolo è dedotta la contribuzione previdenziale, che in questo caso non è versata all'Inps e quindi si interrompe la maturazione di anni contributivi ai fini del raggiungimento del diritto a pensione.

Responsabile Dipartimento Previdenza
Maria Rosaria Mazzotta

Segretario Nazionale con delega sulla Previdenza
Giacomo Sturniolo

Direzione Centrale Pensioni

Roma, 29/01/2019

*Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale*

Circolare n. 10

E, per conoscenza,

*Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali*

OGGETTO: **Assegni straordinari dei Fondi di solidarietà di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e prestazioni di accompagnamento alla pensione di cui all'articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Pensione anticipata e pensione anticipata "quota 100" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4**

SOMMARIO: *La presente circolare illustra le modalità di applicazione delle norme pensionistiche introdotte dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, in particolare la pensione anticipata e la pensione anticipata "quota 100", con riguardo agli assegni straordinari dei Fondi di solidarietà di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e alle prestazioni di*

accompagnamento alla pensione di cui all'articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

INDICE

- 1. Premessa*
- 2. Assegno straordinario dei Fondi di solidarietà, prestazione di accompagnamento alla pensione e pensione anticipata*
- 3. Assegno straordinario e pensione anticipata "quota 100"*
- 4. Prestazione di accompagnamento alla pensione e pensione anticipata "quota 100"*

1. Premessa

Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale - n. 23 del 28/01/2019, ha apportato modifiche in tema di accesso al trattamento pensionistico.

In particolare, l'articolo 14 introduce la pensione anticipata "quota 100", l'articolo 15 individua i requisiti contributivi per il raggiungimento del diritto alla pensione anticipata, e l'articolo 22 prevede la possibilità di concedere un assegno straordinario, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, anche per il conseguimento della pensione anticipata "quota 100".

Con la presente circolare, acquisito il parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono le istruzioni per l'attuazione di tali disposizioni con riguardo all'assegno straordinario di sostegno al reddito dei Fondi di solidarietà bilaterali, di cui al citato decreto legislativo, nonché alla prestazione di accompagnamento alla pensione di cui all'articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

2. Assegno straordinario dei Fondi di solidarietà, prestazione di accompagnamento alla pensione e pensione anticipata

Le disposizioni normative non individuano requisiti specifici per l'accesso agli assegni straordinari a sostegno del reddito e alle prestazioni di accompagnamento alla pensione, ma ne subordinano il diritto e l'erogazione al perfezionamento dei requisiti minimi contributivi e/o anagrafici, previsti dalla normativa vigente al momento del pensionamento, necessari per il conseguimento della prima decorrenza utile di pensione (anticipata o vecchiaia) entro il periodo massimo di fruizione delle prestazioni in argomento.

L'articolo 15 del decreto-legge n. 4/2019 sostituisce il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

In particolare, dal 1° gennaio 2019 l'accesso alla pensione anticipata è consentito al raggiungimento di 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva per gli uomini e di 41 anni e 10 mesi per le donne.

La decorrenza del trattamento pensionistico si acquisisce trascorsi tre mesi dalla maturazione dei predetti requisiti contributivi, nei confronti dei quali non trovano applicazione - fino al 31 dicembre 2026 - gli adeguamenti della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche e integrazioni.

Il comma 4 dell'articolo 22 del decreto-legge n. 4/2019 precisa che per l'assegno straordinario dei Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito di cui al decreto legislativo n. 148/2015, nonché per la prestazione di accompagnamento alla pensione di cui all'articolo 4, commi da 1

a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92, aventi decorrenza successiva al 1° gennaio 2019, i datori di lavoro devono provvedere al pagamento delle predette prestazioni ai lavoratori fino alla decorrenza del trattamento pensionistico e al versamento della contribuzione correlata fino alla maturazione dei requisiti minimi previsti per il predetto trattamento.

Pertanto, le prestazioni di accompagnamento di cui alla legge n. 92/2012 e gli assegni straordinari di cui al decreto legislativo n. 148/2015 dovranno essere erogati secondo le disposizioni di cui al richiamato articolo 15 anche nei tre mesi successivi alla maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, mentre il versamento della contribuzione correlata sarà dovuto fino al raggiungimento dei requisiti contributivi (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne).

Resta inteso che le citate prestazioni, aventi decorrenza entro il 1° gennaio 2019, continueranno a essere erogate fino alla scadenza prevista in base alle norme tempo per tempo vigenti al momento della cessazione del rapporto di lavoro, ferma restando la facoltà per il titolare di presentare domanda di pensione anticipata secondo i requisiti contributivi di cui all'articolo 15 del decreto-legge in argomento.

Gli assegni straordinari e le prestazioni di accompagnamento alla pensione, con decorrenza successiva al 1° gennaio 2019, saranno certificati ed erogati fino al raggiungimento del trattamento pensionistico individuato secondo i requisiti del citato articolo 15.

3. Assegno straordinario e pensione anticipata “quota 100”

L'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 4/2019 consente di accedere alla pensione anticipata “quota 100” a coloro che perfezionano il requisito anagrafico di 62 anni e il requisito contributivo di 38 anni nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2021.

Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del citato articolo 14 non si applicano alle prestazioni erogate ai sensi dell'articolo 26, comma 9, lett. b), e dell'articolo 27, comma 5, lett. f), del decreto legislativo n. 148/2015.

Diversamente, l'articolo 22, rubricato “*Fondi di solidarietà bilaterali*”, al comma 1 stabilisce che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 4/2019, i Fondi di solidarietà di cui al decreto legislativo n. 148/2015, oltre le finalità previste dal citato articolo 26, comma 9, possono altresì erogare un assegno straordinario per il sostegno del reddito in favore di lavoratori che perfezionino i requisiti previsti per l'accesso alla pensione anticipata “quota 100” nel triennio 2019-2021.

Pertanto, i Fondi di solidarietà bilaterali possono erogare un assegno straordinario per il sostegno al reddito ai lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per la pensione anticipata “quota 100” entro il 31 dicembre 2021.

La concessione di tali assegni è subordinata alla presenza di accordi collettivi di livello aziendale o territoriale, sottoscritti con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nei quali deve essere stabilito, ai fini del ricambio generazionale, il numero di lavoratori da assumere in sostituzione di coloro che accedono alla prestazione.

Gli accordi sindacali in argomento, per la loro efficacia, dovranno essere depositati entro 30 giorni dalla sottoscrizione, secondo quanto disposto dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 151/2015.

Poiché la decorrenza del predetto trattamento pensionistico si acquisisce trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti per la “pensione quota 100”, l'assegno straordinario deve essere erogato anche nei tre mesi successivi alla maturazione del diritto alla prestazione pensionistica

e il versamento della contribuzione correlata è dovuto fino al raggiungimento dei requisiti minimi richiesti. L'assegno straordinario in argomento non può essere erogato oltre il 31 marzo 2022.

Gli assegni straordinari per il conseguimento della pensione anticipata “quota 100” possono essere riconosciuti solo da quei Fondi di solidarietà bilaterali già costituiti, o in corso di costituzione, che prevedano nel proprio decreto istitutivo la concessione di assegni straordinari per il sostegno al reddito.

Fermo restando che l'istituto della cumulabilità dell'assegno straordinario con i redditi da lavoro rimane disciplinata dai singoli decreti istitutivi dei Fondi di solidarietà, si rammenta che l'articolo 14, comma 3, del più volte citato decreto-legge n. 4/2019 prevede l'incumulabilità della pensione anticipata “quota 100” con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5000 euro lordi annui, per il periodo intercorrente tra la decorrenza della pensione anticipata “quota 100” e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.

Le istruzioni operative per la presentazione della relativa domanda di assegno straordinario verranno comunicate con successivo messaggio.

4. Prestazione di accompagnamento alla pensione e pensione anticipata “quota 100”

Ai sensi del comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge in esame, le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 non si applicano per il conseguimento della prestazione di accompagnamento alla pensione di cui all'articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele